

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 211

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI

Presentata il 16 luglio 1968

Integrazione dell'articolo 344 del Codice civile concernente il giudice tutelare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale ha demandato ai giudici tutelari compiti di primaria importanza ed in particolare il reperimento dei bambini privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Compete infatti ai giudici tutelari di:

trasmettere al tribunale per i minorenni gli atti, con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore segnalato ai sensi del 2° comma dell'articolo 314/5;

esaminare gli elenchi trimestrali dei minori ricoverati o assistiti presso le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia (3° comma dell'articolo 314/5). Si osservi che i giudici tutelari, al fine di poter riferire, specificandone i motivi, al tribunale per i minorenni « sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazioni di abbandono » debbono assumere informazioni su tutti i minori ricoverati o assistiti;

effettuare, nel caso che il tribunale per i minorenni glieli affidi, i periodici accertamenti di cui all'articolo 314/8;

provvedere agli incumbenti relativi alle tutele aperte a seguito delle nomine di tutori disposte dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 314/16;

vigilare, nel caso il tribunale per i minorenni gli affidi questo compito, sul buon

andamento dell'affidamento preadottivo (articolo 314/20);

esprimere, in tutti i casi, il proprio giudizio prima della dichiarazione di adozione speciale (articolo 314/24).

Questi delicati e gravosi compiti si aggiungono a quelli affidati ai giudici tutelari dalle altre norme del codice civile.

In particolare si osserva che, a causa anche della scarsità di organici, i giudici tutelari hanno finora esercitato la soprintendenza delle tutele affidate a persone fisiche e dei poteri tutelari affidati a enti e istituti di assistenza (articoli 354 e 402 codice civile) solo limitatamente, salvo casi rarissimi, agli aspetti patrimoniali.

Ora è notorio che le cure materiali, affettive ed educative hanno un'importanza decisiva nello sviluppo fisico, psichico, intellettuale, morale e sociale del bambino. È pure scientificamente accertato che le carenze di cure affettive ed educative costituiscono il fattore principale se non esclusivo dell'asocialità, della prostituzione e della delinquenza.

I giudici tutelari dovrebbero quindi soprintendere a che i tutori, gli enti e gli istituti di assistenza svolgano adeguatamente le loro funzioni tutorie.

A questo riguardo è significativo osservare che è rimasta praticamente lettera morta la circolare n. 1626/4085 inviata in data 28 di-

cembre 1966 dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ai primi presidenti delle corti d'appello e, per conoscenza, ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello che così si esprimeva: « Com'è noto alle SS.LL., in questi ultimi tempi, con preoccupante frequenza, la stampa ha dato notizia di gravi episodi di maltrattamenti inflitti ai giovani ospitati presso istituti assistenziali.

« A prescindere dai provvedimenti di carattere penale che la competente autorità giudiziaria promuove a seguito di ciò, questo Ministero richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché i giudici tutelari esplichino opportuni interventi di controllo e di protezione a favore dei minori accolti presso detti istituti e che siano affidati, ai sensi degli articoli 354 e 402 codice civile, ai poteri tutelari dell'ente ospitante ».

Si rileva inoltre che dai dati statistici tratti dall'annuario dell'assistenza e della previdenza sociale (*Istat*, vol. XIV, 1965) risulta che al 31 dicembre 1964 vi erano:

79.190 minori assistiti dai brefotrofi;
106.819 minori orfani ricoverati;

92.881 minori poveri o abbandonati ricoverati.

Alla stessa data, altre migliaia di minori erano ricoverati negli istituti per handicappati fisici, psichici o sensoriali.

Da quanto risulta dall'Annuario di statistiche giudiziarie (*Istat*, vol. XIV, 1964) all'inizio del 1964 erano pendenti 73.747 tutele e 10.324 curatele.

Oltre che delicato e di primordiale importanza per i minori e per la stessa società, enorme è il lavoro che i giudici tutelari dovrebbero svolgere.

È dunque necessario e urgente provvedere affinché essi abbiano il tempo materiale per svolgere le loro funzioni.

Nella considerazione che nella città capoluogo di provincia non solo hanno sede il maggior numero di enti e di istituti di assistenza ma vi è anche il maggior numero di abitanti, la presente proposta di legge tende a risolvere il problema, per quanto concerne i giudici tutelari, prevedendo che quelli destinati agli uffici delle tutele delle preture aventi sede nei capoluogo di provincia non possono svolgere le loro funzioni presso altri uffici giudiziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 344 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« I magistrati che esercitano le funzioni di giudice tutelare presso le preture capoluogo di provincia non possono svolgere incarichi presso altri uffici giudiziari ».